

TI_GERICHTE 17.2021.11 vom 14. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2021.11

FR: TI_GERICHTE 17.2021.11 du 14 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 17.2021.11 del 14 marzo 2022

Regeste

Violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP). Presupposti del reato

Erwägungen

E. 1.1

Nel Rapporto d'inchiesta allestito dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2014 è indicato che il 1° ottobre 2014 a _____, in _____, “ si effettuava un controllo presso il cantiere in questione durante il quale si aveva modo di notare quattro operai intenti ad eseguire dei lavori sui terrazzi al secondo e al terzo piano. La ditta _____ stava eseguendo l'installazione delle tende parasole, tale operazione veniva svolta dagli imputati F., IM1 e IM2, coadiuvati dal loro titolare IM3; essendo in bilico sul vuoto ad una altezza di 6-9 metri; senza alcun dispositivo di sicurezza destinato a prevenire infortuni e senza la presenza di un ponteggio o di una protezione laterale ” (AI 1, pag. 3).

E. 1.2

Analoga constatazione è stata fatta dalla SUVA. Nella sua “ Decisione in seguito a pericolo grave ed imminente ” del 3 ottobre 2014 intimata alla _____ (doc. CARP XIX), la SUVA ha dapprima rilevato che “ in data 01.10.2014 il nostro collaboratore sig. _____ ha eseguito un controllo presso il cantiere ‘ _____ ’ a _____ ed ha constatato che non sono state attuate le dovute misure a tutela dei lavoratori e che, di conseguenza la loro vita e salute sono esposte a grave ed imminente pericolo ”. In quella decisione della SUVA è poi stato fra l'altro evidenziato quanto segue: “Le nostre constatazioni sono le seguenti: 1. Presso il Blocco 2 il ponteggio per facciate è stato rimosso. Presso le terrazze sono in corso i lavori di montaggio delle tende parasole. Il vostro personale operava su scale a pioli doppie senza l'impiego di DPI anticaduta con un'altezza di caduta di ca. 8 m. Misura: I lavori di montaggio presso il Blocco 2 vengono interrotti immediatamente. [...]”. Rimasta incontestata, questa decisione della SUVA è passata in giudicato, come risulta sempre dalla documentazione pervenuta dalla SUVA stessa e agli atti quale doc. CARP XIX (sui limiti per il giudice penale di esaminare una decisione amministrativa suscettibile di ricorso non interposto, vedasi segnatamente STF 6B_601/2020 del

E. 1.3

Che i fatti, quel 1° ottobre 2014, si siano svolti così come descritti dalla polizia cantonale e dalla SUVA è peraltro confermato anche dalle dichiarazioni dei diretti interessati, interrogati in proposito dalla polizia due giorni dopo gli avvenimenti (il 3 ottobre 2014). IM2 e IM1, che stavano lavorando al secondo piano, hanno dichiarato (VI allegati all'AI 1) che il 1° ottobre 2014 stavano effettuando i lavori senza imbragature poiché si trattava unicamente di installare i perni di fissaggio per le tende parasole e che quindi, a loro dire, “

non dovevamo sporgerci all'esterno del terrazzo ” (AI 1 VI IM1, pag. 2). F., che stava lavorando con IM3 al terzo piano, ha dichiarato (AI 1, VI F., pag. 2): “D. Al momento del controllo lei lavorava nel palazzo denominato blocco 2; è corretto affermare che non vi era alcun ponteggio? R. Sì, è giusto. D. Nella fattispecie stava mettendo in pericolo la sua vita, esercitando mentre si trovava sul terrazzo del terzo piano, in piedi su di una scaletta ma in bilico sul vuoto ad un'altezza totale da terra di circa 9 metri, privo di qualsiasi dispositivo anticaduta. Cosa dichiara in merito? R. È vero, ma non ritengo che ero in pericolo”.

Parimenti, IM3 – confrontato con le stesse identiche domande poste a F. e qui sopra riportate – alla seconda domanda si è limitato a rispondere: “ Non ritengo di essere stato in pericolo ” (AI 1, VI IM3, pag. 2).

2. Dagli atti emerge anche con chiarezza, e del resto la circostanza non è messa in dubbio, che il blocco 2 – ossia l'edificio in questione – non aveva più i ponteggi il 1° ottobre 2014. Il fatto che essi siano stati levati in precedenza è stato ribadito anche al dibattimento di appello, con la precisazione che per levarli è stata incaricata la ditta _____, ovvero la stessa che li aveva a suo tempo installati. La motivazione che la direzione lavori ha addotto a sostegno della scelta di togliere i ponteggi consiste nel fatto che essi erano affrancati alle solette dei balconi, impedendo il montaggio delle tende (VI IM4 del 14.10.2014, pag. 2). Per riprendere le parole dell'architetto IM4 al dibattimento di appello riferite ai ponteggi (Vdib CARP, pag. 2): “Essi erano ancorati all'edificio con dei fissaggi proprio sotto le testate dei balconi, ossia nella soletta inferiore dei balconi, proprio laddove dovevano venire fissate le tende parasole”. Durante il suo interrogatorio del 14 ottobre 2014, la direzione lavori aveva precisato che, comunque, “aveva concordato con la ditta _____ che il lavoro fosse svolto almeno con imbracatura DPI fissata al pilastro. Preciso che il giorno prima gli operai la indossavano”.

IM3 ha riferito durante l'inchiesta che egli stesso aveva segnalato alla direzione lavori il problema derivante dal fatto che le tende parasole andavano fissate proprio dove c'erano gli ancoraggi dei ponteggi: “Faccio notare che nelle riunioni avute con la direzione lavori avevo rimarcato che il ponteggio sarebbe stato un ingombro al lavoro in quanto era ancorato proprio dove si prevedeva il montaggio delle tende e era un problema siccome rendeva difficile e pericoloso spostare le tende stesse tra i piani” (VI IM3 14.10.2014, AI, pag. 3). Di fatto, quindi, levare i ponteggi è stata una scelta che IM3 e la direzione lavori hanno concordato, foss'anche nel senso che IM3, per usare le sue parole, “ lo ho suggerito che sarebbe stato più comodo per i motivi elencati sopra ” (VI 3.10.2014, pag. 3).

3. In sostituzione dei ponteggi, lo si è già accennato, l'arch. IM4 ha disposto “ che il lavoro fosse svolto almeno con imbracatura DPI fissata al pilastro ”. A suo dire, ciò egli lo “ aveva concordato con la ditta _____ ”, salvo anche affermare che “ io avevo comunque imposto e concordato di utilizzare le funi ” (V dib Pret. pen., pag. 2). Se vi sia stato un vero e proprio accordo anche su questo specifico punto non è decisivo: quel che è certo è che al responsabile della _____ la direzione lavori aveva impartito l'istruzione di utilizzare le imbracature. Esplicito lo stesso IM3 durante il suo interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3: “ mi hanno detto di usare le imbracature ”. Ancorché non sia determinante per il presente procedimento (l'accusa riguardando fatti del 1° ottobre 2014), si può aggiungere che circa l'effettivo utilizzo delle imbracature anticaduta, durante l'inchiesta tutti e quattro gli imputati avevano dichiarato che il giorno precedente il controllo di polizia gli operai le avevano regolarmente indossate (IM4: “ Preciso che il giorno prima gli operai la indossavano ”. IM3: “ Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie ”. IM2 e IM1: “ Posso dire che il giorno precedente durante i lavori indossavamo entrambi le imbracature ”, AI 1). Al dibattimento d'appello, IM3 ha invero affermato che “ la prima tenda l'avevamo

posizionata, a mo' di campione, quando ancora c'erano i ponteggi, dato che – per una tenda – gli ancoraggi dei ponteggi permettevano di posare quella tenda”, e IM4 si è detto certo del fatto che “ non sono state posizionate delle tende parasole dopo che i ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014 ”. Dal canto loro, gli operai IM2 e IM1, richiesti in proposito, hanno asserito di non ricordare (Vdib CARP pag. 3). Sebbene, come detto, le modalità con cui IM3 e i suoi collaboratori abbiano lavorato il giorno (e i giorni) prima dei fatti in discussione non siano rilevanti, va detto che la tesi fatta valere in appello appare poco credibile: innanzitutto l'arch. IM4, sentito durante l'istruttoria a due settimane dai fatti (non a oltre sette anni, come in appello), ha dichiarato che “ il ponteggio è stato smontato due giorni prima ” (VI 14.10.2014, pag. 3). Oltre a ciò, se la prima tenda fosse stata montata quando ancora c'erano i ponteggi – e ciò a dispetto di quanto gli imputati hanno sostenuto per tutto il procedimento, ovvero che l'ancoraggio dei ponteggi impediva il montaggio delle tende – non si capisce bene perché essi avrebbero lavorato anche con le imbragature. 4. Per ciò che attiene all'altezza dei parapetti presenti su ciascuna terrazza dell'edificio in questione (così come degli altri due), emerge dal progetto esecutivo trasmesso dalla _____ a questa Corte l'11 gennaio 2022 che i parapetti in quanto tali, ad opera conclusa, sarebbero stati alti cm 100 dal suolo ultimato della terrazza. Dalla fotografia presente nella documentazione trasmessa dalla SUVA (lettera alla _____ del 10.10.2014, pag. 3) si evince che al momento dei fatti in discussione, il pavimento della terrazza non era ancora stato ultimato: c'era il cemento grezzo e mancava ancora il rivestimento. All'altezza dei parapetti (cm 100) va pertanto aggiunta l'altezza del rivestimento non ancora posato, pari complessivamente a cm 16.5 (si veda segnatamente il dettaglio 19 del progetto esecutivo trasmesso dalla _____), come peraltro indicato anche dall'arch. IM4 al dibattimento di appello (Vdib CARP, pag. 4). In altri termini, quindi, al momento del montaggio delle tende parasole il parapetto delle terrazze risultava avere – per rapporto alla superficie calpestabile in quei momenti – un'altezza di cm 116.5. 5. 5.1. Non è credibile che i dipendenti della _____ – per le operazioni di montaggio – abbiano lavorato stando con i piedi sul pavimento e neppure che si siano trovati, tutt'al più, solo sul primo gradino delle scale che erano loro in dotazione. Infatti: - la SUVA, nella propria decisione del 3.10.2014 ha evidenziato all'indirizzo della _____ che “ Il vostro personale operava su scale a pioli doppie ”. Nella fotografia contenuta negli atti della SUVA si vede chiaramente che la persona intenta a installare la tenda parasole stava lavorando dal terzo gradino della scala. - Il soffitto del balcone – al momento dei fatti, dunque senza il rivestimento del pavimento – era alto cm 258.5 dal suolo (come risulta dal progetto esecutivo e dettaglio 19 del progetto esecutivo trasmessi dalla _____). Dovendo fissare le tende su un soffitto di siffatta altezza, quand'anche per avventura qualcuno dei dipendenti della _____ fosse stato sufficientemente alto da riuscire a lambire il soffitto del balcone dal primo scalino della scala a pioli (scalino la cui altezza è di circa 20 cm), non è minimamente credibile che questi lavorasse a fatica da una tale posizione mentre avevano in dotazione (e usavano, come emerge dal rapporto della SUVA: “ Il vostro personale operava su scale a pioli doppie ”) una scala a pioli con quattro pioli (quella al terzo piano) o con almeno tre pioli (quella al secondo piano, cfr. documentazione fotografica contenuta nella lettera della SUVA alla _____ del 10.10.2014, pag. 3). Peraltro, nell'unica foto agli atti che riprende quest'operazione di montaggio delle tende parasole alla _____, l'addetto sta per l'appunto lavorando dal terzo gradino della scala a quattro pioli, ad un'altezza dal pavimento grezzo certamente ben superiore a 21.5 cm (su questo valore si tornerà a breve,

nelle considerazioni in diritto, consid. 7.2 e 8), indicativamente di circa 60 cm se si fa un confronto in proporzione con l'altezza del parapetto in vetro e considerando un'altezza di circa 20 cm per ciascun gradino. 5.2. Al dibattimento di appello IM3 non è stato chiaro sull'identità delle persone raffigurate nella fotografia contenuta nell'incarto della SUVA. Egli ha dapprima dichiarato: "che non c'era alcun pericolo stando sui gradini della piccola scala che si vede raffigurata nella fotografia: se io fossi caduto mi avrebbero protetto sia la tenda che come si vede è parzialmente aperta sia il parapetto", lasciando così intendere che fosse lui sulla scala, per poi invece soggiungere: "sempre che eravamo noi le persone raffigurate nella foto e non fossero invece gli elettricisti che erano venuti a fare il collegamento", salvo poi precisare che: "Io riconosco il mio collega che si trova accanto alla seconda scala appoggiato al parapetto, mentre io non mi riconosco nella persona sulla scala". A prescindere da queste dichiarazioni, che la fotografia ritragga il personale della _____ – e non "gli elettricisti" – è evidente, posto che la foto era contenuta negli atti del procedimento della SUVA nei confronti della _____ (e non di una ditta di elettricisti). Peraltro, come già detto in precedenza (consid. 1.3 supra), quel giorno IM3 e F. stavano lavorando proprio sul balcone del terzo piano di quell'edificio. Il quadro giuridico il reato di violazione delle regole dell'arte edilizia

E. 1.3.3

e 1.5.2; STF 6B_566/2011 del 13 marzo 2012, consid. 2.3.3; Ulrich Weder, in: Andreas Donatsch, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 229 n. 1a).

E. 6

Giusta l'art. 229 CP chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria (cpv.1). Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2).

E. 6.1

La trascuranza di regole riconosciute dell'arte si manifesta quindi dirigendo o eseguendo oppure demolendo una costruzione. L'art. 229 CP è un cosiddetto reato speciale (Sonderdelikt): quali possibili autori entrano in considerazione soltanto quelle persone nella cui sfera di responsabilità ricade l'osservanza delle regole riconosciute dell'arte edilizia (Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 1). In ogni caso concreto occorre quindi chiarire la sfera di compiti e di conseguenza la sfera di responsabilità del singolo partecipante all'intervento edilizio. Ognuno infatti, fondamentalmente, ha la responsabilità solo per il proprio ambito di lavoro. L'osservanza della regola violata deve quindi rientrare nello specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità dell'autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d'arte non può, pertanto, essere ritenuto responsabile per l'inosservanza delle regole concernenti la statica (Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 2013, pag. 76). L'ambito di lavoro, vale a dire il campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità penale: STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1) è determinato dalle norme legali, dal contratto o dalle circostanze (come ad esempio la funzione esercitata) rispettivamente dalle usanze in vigore

nel settore edilizio in questione (Bruno Roelli , Basler Kommentar Strafrecht, 2019, ad art. 229 n. 20 e 21 con rinvii). L'atto previsto dall'art. 229 CP consiste dunque nel non rispetto di riconosciute regole dell'arte edilizia dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione. Il reato può essere compiuto sia mediante un attivo agire inappropriato sia per omissione dei dovuti provvedimenti di protezione. In definitiva, l'art. 229 CP stabilisce una posizione di garante dell'autore, tale norma sollecitando le persone che, nell'ambito della direzione o dell'esecuzione di una costruzione, creano dei pericoli a rispettare le regole di sicurezza per la loro sfera di responsabilità. L'art. 229 CP limita in proposito la punibilità, sulla base della sua natura di reato speciale, alle persone che hanno una posizione di garante per ingerenza. Occorre chiarire in ogni singolo caso, quanto si estenda la sfera di compiti e di conseguenza la sfera di responsabilità della persona in questione. Ciò si determina, come detto, in base alle norme di legge, agli accordi contrattuali, secondo le concrete circostanze e le usanze (STF 6B_1364/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2.; 6B_566/2011 del 13 marzo 2012 consid. 2.3.3.). La regola deve, in linea generale, essere rispettata da chi compie l'attività retta da quella regola; tuttavia sussiste anche il dovere per coloro che dirigono i lavori, di impartire le istruzioni necessarie e di sorvegliare l'esecuzione. È pertanto frequente che più persone – tenuto conto della loro rispettiva area di competenza – siano responsabili di un'unica e identica violazione delle regole dell'arte (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1 con rinvii).

E. 6.2

Come possibili autori si possono in particolare menzionare – per quanto concerne la direzione dei lavori – gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili e i direttori dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai edili (capimastri, capisquadra, meccanici, muratori) e gli artigiani (Bruno Roelli , op. cit., ad art. 229 n. 24 e ss. nonché 34 e ss.; Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers , Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 63). La dottrina evidenzia che anche il capomastro, così come il caposquadra, l'artigiano, il muratore, il gruista, il meccanico, il manovale sono parimenti tenuti – evidentemente – a preoccuparsi delle necessarie misure di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni (Bruno Roelli , op. cit., ad art. 229 n. 35-37 con rinvii). Il concetto di costruzione è da intendersi in senso lato (STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1; Damian K. Graf , StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 229 n. 7 con rinvii), rientrandovi segnatamente anche strutture che servono da ausilio all'erezione di una costruzione, come ad esempio i ponteggi o le gru.

E. 6.3

Come detto, il comportamento vietato dall'art. 229 CP consiste nel fatto che l'autore trascura le regole riconosciute dell'arte edilizia, e ciò o mediante un agire attivo oppure omettendo le dovute misure di sicurezza. Quali siano le regole da osservare deriva dalle norme legali come pure da prescrizioni scritte e non scritte che servono alla prevenzione degli infortuni e che corrispondono alle conoscenze sicure dell'arte edilizia (Wolfgang Wohlers , op. cit., ad art. 229 n. 2). Le regole riconosciute dell'arte edilizia sono spesso ancorate nell'ambito di ordinanze oppure nelle linee guida della SUVA. Una siffatta formalizzazione non è tuttavia necessaria (Stefan Trechsel/Anna Coninx , in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (ed.), Schweizerisches Strafbuch, Praxiskommentar, 2021, ad art. 229 n. 5). Anche le norme edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) rientrano tra queste regole riconosciute dell'arte edilizia (Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers , Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag.

65). Per “regole dell’arte” occorre quindi segnatamente intendere le regole che tendono a garantire la sicurezza in cantiere al momento dell’esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione (STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1). La direzione dei lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1). Dirige i lavori la persona che sceglie gli esecutori, dà le istruzioni e le raccomandazioni necessarie, sorveglia l’esecuzione dei lavori e coordina l’attività degli appaltatori (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.2 con rinvii); 6B_1016/2009 dell’11 febbraio 2010 consid. 5.2.2).

E. 6.4

Affinché l’applicazione dell’art. 229 CP entri in linea di conto, il comportamento delittuoso deve concretamente causare la messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3.1). Detto diversamente, la figura di reato presuppone che, a seguito della violazione delle regole dell’arte edilizia, il corpo (con ciò intendendosi anche la salute: Bernard Corboz : *Les infractions en droit suisse*, volume II, 2010, ad art. 229 n. 27) o la vita di persone vengono concretamente messi in pericolo. Nel concetto di persone rientrano da un lato tutte quelle che partecipano alla direzione, al controllo o all’esecuzione dell’opera edilizia. Oltre ad esse, si possono annoverare, dall’altro, anche altre persone, a condizione che non siano entrate nel cantiere senza permesso (Bruno Roelli , op. cit., ad art. 229 n. 42). Il reato è consumato (vollendet) quando vi è una messa in pericolo della vita o dell’integrità di almeno una persona (Bruno Roelli , op. cit., ad art. 229 n. 43). Per il compimento del reato l’autore deve avere provocato la situazione di pericolo quale conseguenza del suo agire (Andreas Donatsch/Brigitte Tag , *Strafrecht I, Verbrechenslehre*, 2013, pag. 106). Il Tribunale federale, nella sua costante giurisprudenza, ha stabilito che il pericolo previsto da questo tipo di reati è dato quando, secondo l’ordinario andamento delle cose, sussiste la probabilità o la possibilità prossima (nahe Möglichkeit) della lesione del bene giuridico protetto (così già la STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2; più recentemente ad es. DTF 138 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 61; STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). La probabilità della lesione del bene giuridico protetto e con ciò il concreto pericolo possono essere tuttavia più o meno grandi rispettivamente prossimi. Quali requisiti vanno posti al grado di prossimità del necessario pericolo in un concreto reato di messa in pericolo, dipende anche dalla sanzione prevista dalla norma. Così, il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare che a fronte della comparativamente elevata comminatoria di pena da uno a vent’anni di pena detentiva prevista dall’art. 224 cpv. 1 CP (uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi), è necessaria per questo reato una probabilità piuttosto elevata di lesione dell’integrità, della vita o della proprietà e con ciò un pericolo piuttosto vicino. Ciò si giustifica – ha proseguito l’Alta Corte – anche perché l’art. 224 cpv. 1 CP non presuppone in base alla giurisprudenza un pericolo collettivo (Gemeingefahr, danger collectif) e può quindi essere commesso già nel caso di messa in pericolo di una singola persona determinata individualmente (STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). Identiche considerazioni il Tribunale federale le aveva evidenziate anche nella DTF 123 IV 128 consid. 2a, pag. 130, con riferimento all’art. 221 cpv. 2 CP (incendio intenzionale), stabilendo che quella norma non presuppone un pericolo collettivo e che il reato può essere commesso già in caso di messa in pericolo di una singola persona, individualmente determinata. Nella DTF 103 IV 241 consid. I./1. pag. 243 l’Alta Corte

aveva già stabilito che l'esistenza di un pericolo collettivo non è una condizione per la realizzazione dei reati di cui agli art. 224 e 225 CP (norma quest'ultima che reprime l'uso colposo di materie esplosive o gas velenosi). Nella STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2 è parimenti stato indicato che anche il reato di cui all'art. 228 CP (danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione) non presuppone un pericolo collettivo ed è pertanto compiuto già nel caso di pericolo di un'unica, individualmente determinata persona. E che la messa in pericolo di una sola persona individualmente determinata basti anche nel caso dell'art. 229 CP discende non solo dalla circostanza secondo cui non si vede per quale ragione per questa specifica figura di reato dovrebbe valere un criterio diverso rispetto alle altre norme del Titolo settimo (art. 221-230 CP) ma anche dal fatto che il Tribunale federale ha stabilito sussistere concorrenza ideale tra l'art. 229 CP e l'art. 125 CP anche nell'evenienza in cui la vittima (das Opfer , al singolare) è stata ferita e la sua vita messa in pericolo (STF 6B_543/2012 dell'11 aprile 2013 consid. 1.3.1 con rinvii). Non è invece sufficiente la mera messa in pericolo di sé stessi (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3; 1B_184/2012 del 27 agosto 2012, consid. 4.1; Wolfgang Wohlers , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 2; Bernard Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, art. 229 n. 27).

E. 6.5

A livello soggettivo, il cpv. 1 dell'art. 229 CP esige l'intenzionale violazione delle regole dell'arte edilizia, vale a dire un consapevole mancato rispetto di chiare prescrizioni di sicurezza. Inoltre, cumulativamente, occorre che l'autore abbia l'intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo della vita o dell'integrità corporale. Il dolo eventuale non è sufficiente (Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille , Commentaire romand Code pénal II, 2017, ad art 229 n. 22; Bruno Roelli , op. cit., ad art. 229 n. 45). In altri termini, quindi, il cpv. 1 dell'art. 229 CP esige soggettivamente l'intenzionale inosservanza delle regole riconosciute dell'arte edilizia unita a una consapevole messa in pericolo (Günter Stratenwerth/Felix Bommer , op. cit., pag. 77 n. 33). Di principio l'intenzione di violare regole riconosciute dell'arte e la consapevole messa in pericolo vanno di pari passo, ossia avvengono contemporaneamente (Bruno Roelli , op. cit., ad art. 229 n. 45). Il Tribunale federale ha più volte ritenuto che chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio). le norme di sicurezza applicabili alla fattispecie

E. 7.1

Lo Stato verserà a IM1, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per quello di secondo grado (fr. 873.-), un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di complessivi fr. 1'540.-.

E. 7.2

Lo Stato verserà a IM2, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per quello di secondo grado (fr. 873.-), un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di complessivi fr. 1'540.-.

E. 7.3

Lo Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo grado (fr. 2'000.-) e per quello di secondo grado (fr. 2'283.-), un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di complessivi fr.

4'283.-.

E. 7.4

Lo Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo e di secondo grado, un'indennità complessiva ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. fr. 1'227.60.-. 8. Intimazione a: 9.

Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 8

Dalle norme sopra descritte risulta che – anche ammettendo che la rimozione dei ponteggi fosse tecnicamente necessaria non potendosi altrimenti provvedere al montaggio delle tende parasole – per rispettare le esigenze di sicurezza previste dalla OLCostr in vigore al momento dei fatti, gli operai avrebbero dovuto avere una protezione laterale di almeno 95 cm al di sopra della superficie praticabile durante il montaggio delle tende parasole sui balconi del secondo e del terzo piano dell'edificio, in assenza di un ponteggio. Per una raffigurazione di una situazione corretta, analoga a quella del caso in oggetto, cfr. SuvaPro, opuscolo 44026.i, Scale portatili Consigli per la vostra sicurezza, p. 7, fig. 4: “ ulteriori misure di protezione (protezione laterale più alta) in caso di postazione sopraelevata ”. La superficie praticabile è la superficie su cui concretamente si poggia durante l'esecuzione del lavoro. Di fatto, invece, e come già accertato, essi lavoravano a un'altezza certamente superiore (e di gran lunga) a cm 21.5 dal pavimento grezzo delle terrazze, di modo che l'altezza del parapetto (cm 116.5 dal pavimento grezzo) era di fatto ridotta ben al di sotto della soglia di cm 95 stabilita dall'art. 16 cpv. 2 vOLCostr, visto per l'appunto che gli operai lavoravano su una scala, a circa cm 60 dal suolo, in ogni caso comunque a un'altezza ben al di sopra di cm 21.5 come emerge anche dalla fotografia scattata dalla SUVA quel giorno sul luogo dei fatti e prodotta agli atti. C'è di più. Il 1° ottobre 2014 gli operai erano al lavoro non solo senza ponteggi (tolti già in precedenza) e – come appena visto – senza una sufficiente protezione laterale conforme alle norme, ma nemmeno avevano adottato una misura di protezione equivalente quale le funi di sicurezza (ancorché tali funi fossero di per sé previste, per determinati casi come già detto, dall'art. 19 cpv. 1 vOLCostr).

E. 9

L'uso delle imbragature, che prevedono le relative funi, era stato stabilito dall'arch. IM4 e comunicato a IM3 in sostituzione dei ponteggi che essi avevano concordato di far togliere. Le imbragature non erano la misura di protezione più adeguata. Ciò sia perché le misure di protezione collettive, laddove praticabili, sono sempre da preferire rispetto a quelle individuali (cfr. in questo senso l'art. 5 cpv. 1 OPI; si veda anche il Vademecum 84044 della SUVA intitolato “Otto regole vitali per chi lavora con i DPI anticaduta”, pag. 4 e si veda soprattutto anche già la sua versione precedente, del 2012, che ricordava – a pag. 29 –

che i lavori vanno svolti con i DPI anticaduta solo se non è possibile installare dei dispositivi di protezione collettiva come ad esempio le protezioni laterali) sia poiché né IM2 (AI 1, all. 3 pag. 3) né IM1 (AI 1, all. 4 pag. 3) né F. (AI 1, all. 5 pag. 3) avevano seguito la formazione necessaria per lavorare con questi dispositivi (Vademecum SUVA pag. 29 e 30). Tuttavia, il loro utilizzo avrebbe evitato la messa in pericolo degli operai, i quali lavoravano senza una protezione laterale sufficiente, dato che, in caso di caduta, le imbragature li avrebbero trattiene, impedendo loro di precipitare al suolo dai balconi su cui lavoravano. Senonché le imbragature, il 1° ottobre 2014, non sono state indossate. conseguenze per gli imputati IM1 e IM2

E. 10

IM1 e IM2, operai, non avevano posizioni di garante nei confronti altrui e, violando le regole dell'arte edilizia per il fatto di lavorare con una protezione laterale insufficiente e senza alcuna altra misura di protezione, hanno messo in pericolo solo loro stessi (rischiando di cadere dai balconi su cui lavoravano). Al dibattimento di appello è emerso che, nelle operazioni di installazione delle tende, essi si trovano – come è anche facilmente intuibile – ai due capi opposti delle stesse, così che – qualora uno dei due fosse disgraziatamente scivolato – non sarebbe franato addosso all'altro, viste le dimensioni delle tende. Come visto sopra (consid. 6.4), la giurisprudenza e la dottrina stabiliscono che la mera messa in pericolo di sé stessi non è sufficiente per ritenere il reato di cui all'art. 229 CP. IM1 e IM2 vanno pertanto assolti. IM4 (direzione lavori)

E. 11.1

Già si è detto che IM4 ha dichiarato di aver “ concordato con la ditta _____ che il lavoro fosse svolto almeno con imbracatura DPI [...] il giorno prima gli operai la indossavano ”, “ Avevo ordinato di usare le imbracature ” (AI 1, all. 1, p. 2-3). Egli ha quindi ribadito la sua versione ancora al dibattimento di primo grado “ Avevo concordato con il titolare della ditta che in ogni caso avessi imposto l'uso di imbracature ”, precisando che IM3, dunque, aveva disobbedito (VI PrPen IM4, p. 1-2). E, sul punto, anche al dibattimento di appello: “ dopo avere esaminato tutte le varianti [...] la mia scelta – per proteggere gli operai – era quella di imporre l'uso delle imbragature ” (V dib CARP, pag. 3). IM3 ha riferito che “ mi hanno detto di usare le imbracature ” e “ Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie e mercoledì mattina stavamo ancora effettuando de [lle] regolazioni. Sono io il responsabile della ditta ma in quel frangente ero impegnato a risolvere un problema e ho sottovalutato la situazione. Mi è sfuggita di controllo ” (AI 1, all. 2, p. 3-4). Anche al dibattimento di primo grado ha dato atto del fatto che IM4 gli aveva chiesto di usare “ le funi ” (VI PrPen IM3, p. 2). IM2 e IM1 sono stati concordi nel dichiarare di aver indossato le imbragature il giorno precedente, ma entrambi hanno riferito di non aver ricevuto nessuna direttiva dalla direzione lavori (AI 1: all. 3, p. 2; all. 4, p. 3). Anche F. ha riferito che “ Nessuno ha ordinato di mettere le imbracature ”, pur avendo soggiunto poco prima che “ La direzione lavori ha fatto smontare il ponteggio venerdì scorso, prima di farci fare il lavoro e poi ci viene detto di indossare le imbracature ” (AI 1, all. 5, p. 3). A proposito del momento in cui sono stati tolti i ponteggi non può non essere rilevato il cambio di versione in particolare di IM4 al dibattimento d'appello, quando – in modo invero piuttosto sorprendente (e non credibile, visto quanto emerge dagli atti istruttori e dalle dichiarazioni di tutti gli imputati in quella fase) – si è detto certo del fatto “ non sono state posizionate delle tende parasole dopo che i ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014. Detto diversamente, il 1° ottobre mi pare fosse un mercoledì e i ponteggi

erano stati tolti proprio il giorno prima, martedì. ” (Vdib CARP p. 3). Ma, a prescindere da ciò, rimane il fatto che dagli atti emerge che IM4 ha effettivamente detto al titolare della _____ IM3 di utilizzare le imbragature anticaduta DPI durante i lavori in assenza di ponteggi.

E. 11.2

Come visto (consid. 6.3), la direzione lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle regole dell'arte edilizia e risponde tanto per un'azione quanto per un'omissione. L'omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non controllare il lavoro o nel tollerare un'esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1). Tuttavia, se è vero che, da un lato, tra i compiti della direzione lavori rientrano segnatamente proprio il coordinamento e la sorveglianza dell'insieme dei lavori nonché il dover ordinare le misure di sicurezza imposte dalle circostanze come pure provvedere a fare rispettare le regole riconosciute dell'arte edilizia e assicurare che le prescrizioni di sicurezza vengano rispettate, dall'altro la direzione lavori può di regola fare affidamento sui lavori di aziende specializzate e non deve controllare i loro lavori (“ gehört die Überprüfung der Arbeit eines beigezogenen Spezialisten nicht zum Pflichtenkreis des bauleitenden Architekten”), fermo restando il suo dovere di intervenire qualora constati la violazione di elementari regole di sicurezza (cfr. STF 6B_543/2012 dell'11 aprile 2013, consid.

E. 11.3

IM4, avendo impartito la direttiva a IM3, titolare della _____, ditta specializzata nel montaggio di protezioni solari (cfr. www. _____), di utilizzare l'imbragatura quale misura di protezione, poteva ragionevolmente attendersi che questa direttiva venisse seguita e una vigilanza costante da parte sua non doveva essere pretesa. Del resto, IM4 ha dichiarato che “ il giorno prima gli operai la indossavano ” (VI del 14 ottobre 2014, pag. 2), circostanza ribadita anche da IM3 (“ Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie ”), quindi la direzione lavori nemmeno aveva motivo di attendersi un comportamento diverso l'indomani, 1° ottobre 2014, giorno in cui egli è arrivato in cantiere poco dopo l'intervento della polizia. Anche IM4 viene di conseguenza prosciolto. IM3 (responsabile della ditta)

E. 12.1

IM3, in quanto titolare e responsabile della ditta _____, aveva la responsabilità di vegliare affinché i suoi operai lavorassero nel rispetto delle regole dell'arte edilizia e non si mettessero in pericolo. Omettendo, a seguito della rimozione dei ponteggi – che aveva egli stesso suggerito (VI IM3 del 3.10.2014, pag. 3) – e benché presente sul cantiere al momento dei fatti, di imporre ai suoi operai, che stavano lavorando senza una protezione laterale sufficiente, di portare quantomeno le imbragature anticaduta DPI durante quelle operazioni di montaggio/fissaggio (misura peraltro decisa dalla direzione lavori), egli ha violato le regole dell'arte edilizia e con ciò ha messo in pericolo la vita e l'integrità fisica dei suoi operai.

E. 12.2

Nel proprio verbale d'interrogatorio durante l'inchiesta (pag. 3) IM3 ha affermato di avere detto alla direzione lavori “ che avremmo avuto problemi con le norme di sicurezza ”. Al dibattimento davanti all'istanza precedente ha poi riferito che “ Noi avevamo a disposizione dei pannelli da mettere sopra i parapetti per evitare di lavorare imbragati . [...] Appunto volevamo mettere un dispositivo aggiuntivo al parapetto il giorno dopo ”. Al riguardo, in appello l'arch. IM4 così si è espresso: “ Ricordo che IM3 aveva fatto la proposta di inserire

dei pannelli di legno infilati su quello di vetro in modo che l'altezza della protezione fosse più alta. Io ho escluso questa variante perché si sarebbe trattato di una manomissione del parapetto esistente". Al proposito IM3, sempre al dibattimento di appello, ha soggiunto che "questi pannelli che io avevo proposto sono poi stati accettati dalla SUVA e successivamente collocati subito dopo i fatti". Anche a volere seguire le parole di IM3, ovvero che egli avrebbe voluto "mettere un dispositivo aggiuntivo al parapetto il giorno dopo", resta il fatto – accertato – che al momento dell'intervento della polizia quel parapetto aggiuntivo non c'era. Se egli avesse davvero nutrito dei dubbi sulla validità della scelta della misura di protezione fatta dalla direzione lavori (ovvero le imbragature), avrebbe potuto e dovuto chiedere un chiarimento (ad esempio alla SUVA, come poi rapidamente avvenuto poco dopo i fatti), avrebbe inoltre potuto e dovuto segnalare alla direzione lavori che i suoi dipendenti non avevano frequentato il necessario corso formativo per il corretto utilizzo delle imbragature (si veda già la normativa SUVA del maggio 2012, codice 88815.i, regola vitale n. 8 pag. 29 "Lavoriamo con le imbracature anticaduta solo se abbiamo ricevuto una formazione in materia") anziché finanche evitare quel giorno di utilizzarle, con il risultato che i suoi dipendenti – ed egli stesso – stavano lavorando senza la benché minima protezione.

E. 12.3

Assodato che egli sapeva che una misura di sicurezza era necessaria (tant'è che egli stesso ne aveva suggerita una, ovvero il parapetto aggiuntivo), IM3 quel 1° ottobre 2014 ha consapevolmente ommesso di rispettarla. Egli inoltre era consapevole che l'assenza di protezione comportava una messa in pericolo. L'esistenza di una consapevole messa in pericolo emerge bene dal suo verbale d'interrogatorio del 3 ottobre 2014 (pag. 4), allorquando alla domanda: "Sapendo le lacune di sicurezza del cantiere che mettevano a rischio i lavoratori, per quale motivo non le ha sistemate o fatte sistemare o per quale motivo non vi siete rifiutati di eseguire i lavori?" IM3 ha risposto: "Ormai dovevamo montare le tende e lo stavamo facendo per poter fatturare il lavoro". Egli sapeva che le imbracature avrebbero tutelato la sicurezza. Così ancora nell'interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3: "D. Il giorno del controllo, sul posto vi era la direzione lavori IM4. Ritieni che abbiano messo in pratica le dovute misure per tutelare la sua sicurezza? R. Sì, perché mi hanno detto di usare le imbracature". IM3, pertanto, era ben consapevole che per evitare la messa in pericolo e potere lavorare invece in sicurezza, sua e beninteso anche quella dei suoi collaboratori, il presupposto era l'uso delle imbracature. IM3 deve pertanto essere dichiarato autore colpevole di violazione intenzionale delle regole dell'arte edilizia.

commisurazione della pena

E. 13.1

Per quanto attiene alla commisurazione della pena di IM3 (sui cui criteri d'applicazione si rinvia segnatamente alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4), la sua colpa va ritenuta globalmente media e appropriata (ritenuto come l'adeguatezza della pena pecuniaria non sia in discussione) sarebbe la pena ipotetica di 15 aliquote giornaliere. IM3 è incensurato e dalla sua situazione personale non emergono circostanze particolari che giustifichino un'attenuazione o un aggravio della pena. In considerazione della violazione del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) e del lungo tempo trascorso dai fatti durante il quale, per quanto consta, egli ha dato prova di buona condotta (art. 48 lett. e CP), si impone una riduzione della pena, la quale – considerati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato nonché quelli legati all'autore – viene fissata in 10 aliquote giornaliere.

E. 13.2

Tenuto conto della situazione finanziaria dell'imputato (inc. MP 2014.10333 e Vdib CARP, p. 2), l'aliquota è fissata in fr. 180.- (art. 34 cpv. 2 CP).

E. 13.3

In applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CP, la pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (art. 44 cpv. 1 CP).

E. 13.4

Ricorrendo i presupposti che permettono di infliggere una multa (art. 42 cpv. 4 CP), al fine di dare un segnale tangibile ("spürbarer Denkmittel": sull'intera tematica si veda segnatamente Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, ad art. 42 n. 19) e tenendo conto dei criteri di applicazione della multa accessoria (cfr. segnatamente la STF 6B_962/2016 del 29 agosto 2017 consid. 3), la multa viene fissata in fr. 350.-. tasse e spese di primo grado

E. 14.1

Giusta l'art. 428 cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in esame), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).

E. 14.2

Visto l'esito del giudizio, le spese della procedura di primo grado derivanti dal procedimento nei confronti di IM1, IM2 e IM4 (dunque i 3/4) sono poste a carico dello Stato, mentre quelle derivanti dal procedimento nei confronti di IM3 (di 1/4) sono poste a suo carico. tasse e spese d'appello

E. 15.1

L'art. 428 cpv. 1 CPP, norma che – in maniera esclusiva – regola la suddivisione delle spese in appello (STF 6B_370/2016 del 16 marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.

E. 15.2

Le spese del procedimento di appello sono poste per 1/4 a carico di IM3, resistente soccombente, e per il resto a carico dello Stato. Non ricorrono gli estremi per porre a carico degli imputati assolti le spese procedurali ai sensi dell'art. 426 cpv. 2 CPP (sul tema si veda la giurisprudenza del Tribunale federale riportata in dettaglio nella sentenza CARP di cui all'inc. 17.2021.30+31+53+54 del 6 dicembre 2021). Indennità

E. 16.1

Confermate le indennità omnicomprensive di fr. 2'000.- per le due difese in relazione al procedimento di primo grado, ne risulta – visto che per 1/3 l'attività dell'avv. DI1 è stata eseguita a favore di IM3 che viene condannato – a favore di IM1 e IM2 un'indennità di fr. 667.- ciascuno (ossia fr. 2'000.- : 3), mentre per IM4, difeso dall'avv. DI2, di fr. 2'000.-.

E. 16.2

Con riferimento alle indennità per il procedimento di appello occorre avantutto sottolineare che nel corso dell'intero procedimento di secondo grado non sono emerse novità particolari né a livello fattuale né a livello giuridico né difficoltà particolari rispetto al procedimento davanti all'istanza precedente. Fatti e diritto erano, in altre parole, già noti. Un tempo di lavoro di 8 ore per il solo procedimento di appello, tenuto conto anche del dibattimento, appare pertanto ragionevole e conforme all'impegno in un procedimento quale quello in esame. La nota dell'avv. DI1 che prevede un onorario di fr. 2'240.- è conforme a questa valutazione e tale voce viene integralmente ammessa. Le spese sono quantificate in fr. 192.-, trattandosi di un incarto già esistente e considerato che il 5% dell'onorario non è pari a fr. 240.- (come indicato nella richiesta) bensì a fr. 112.-. Ai due predetti importi (fr. 2'240 + fr. 192) si aggiunge l'IVA (fr. 187.25), per un totale (arrotondato) di fr. 2'619.-. Visto l'esito del procedimento a IM1 e a IM2 viene attribuito 1/3 ciascuno a valere quale indennità per il procedimento di appello, vale a dire fr. 873.- ciascuno. A IM3, per contro, non viene evidentemente assegnato alcun indennizzo. Quanto alla nota dell'avv. DI2, computando appunto un tempo di lavoro di 8 ore alla tariffa oraria indicata di fr. 250.-, risulta un onorario di fr. 2'000.-. Le spese vengono quantificate in fr. 120.- (la differenza rispetto alla nota dell'avv. DI2 consiste unicamente nelle mancate spese di trasferta). Ai due importi va aggiunta l'IVA.

E. 17.1

IM4 ha altresì chiesto in appello “ un indennizzo per le ore impiegate per il procedimento penale ” per complessivi fr. 4'924.60. Egli indica di avere impiegato 6 ore per “ Analisi degli atti per udienza ”, 5 ore per “ udienza del 6 novembre 2020 ”, ulteriori 6 ore per “ analisi degli atti per udienza appello ” nonché 4 ore per “ udienza del 18 gennaio 2022 ”. A suo dire “ queste ore sono state impiegate durante il tempo lavorativo ” ed egli chiede l'applicazione di una “ Tariffa oraria secondo KBOB 2016 Categoria A architetto dirigente 232 CHF/ora ”. Soggiunge poi alla voce “ spese accessorie ” la posta “ Pranzo 25.00 CHF ” nonché fr. 27.60 per la trasferta _____ e ritorno (fr. 0.60 al km).

E. 17.2

Le ore per l'analisi degli atti non vengono riconosciute (Niklaus Schmid/ Daniel Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 429 n. 8): a parte il fatto che si tratta di un numero di ore certamente eccessivo, tanto più trattandosi di fatti noti all'arch. IM4, siccome legati alla sua attività di quel momento (ossia alla sua funzione di direttore lavori nell'ambito della costruzione _____), occorre sottolineare che egli era ed è patrocinato da un avvocato competente, le cui spese di patrocinio sono state fatte valere dinanzi a questa Corte. Se l'imputato ha voluto leggere gli atti dell'incarto, nulla gli impediva di farlo al di fuori del suo orario di lavoro. Nemmeno vengono riconosciute le spese per il pranzo, già solo per il fatto che tutto si ignora circa la data e l'occasione che avrebbe provocato tale spesa. Non risulta doversi legare al dibattimento davanti all'istanza precedente (cominciato alle ore 14) né a quello in appello (terminato alle 12), considerato che l'arch. IM4 è attivo professionalmente a _____. Egli peraltro è lungi dall'aver dimostrato che senza il procedimento penale avrebbe, in quell'ignota occasione, pranzato gratuitamente. L'onere di provare le proprie pretese incombe all'imputato (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 e riferimenti; Niklaus Oberholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 713 n. 2325). Il ragionamento (violazione dell'onere probatorio) dovrebbe di per sé essere identico in relazione alla richiesta di indennizzo per l'asserita perdita di guadagno, un'indennità entrando in considerazione solo

in caso di perdita di guadagno documentata (“ nur bei belegtem Lohnausfall ”: Niklaus Schmid/ Daniel Jositsch , op. cit., ad art. 429 n. 8), ciò che manca nel caso concreto. D’altra parte è anche vero che il calcolo dell’ammontare della perdita di guadagno avviene applicando le regole del diritto civile (Esther Omlin , in: Willi Fischer/ hierry Luterbacher (ed.), Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, ad art. 429 StPO n. 33), ciò che permette al tribunale penale di avere un certo margine di manovra, ispirandosi per certi versi all’art. 42 cpv. 2 CO. In quest’ottica vengono pertanto riconosciute le ore per la partecipazione al dibattimento di primo grado (2 ore, ovvero dalle 14 alle 16, come risulta dal verbale del dibattimento di prima istanza, oltre a 1 ora per la trasferta da _____ e ritorno) e di secondo grado (3 ore). La tariffa oraria di fr. 232.- chiesta dall’imputato rappresenta la tariffa massima in base alle “ Raccomandazioni relative agli onorari di architetti e ingegneri ” edite dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), la quale tuttavia esplicitamente “ raccomanda di negoziare e convenire le tariffe orarie effettive in funzione del mandato ” (pag. 6 delle suddette raccomandazioni). La tariffa di fr. 232.- (categoria A) entra in considerazione segnatamente nel caso in cui l’architetto funga da capoprogetto per grandi progetti interdisciplinari. In caso di progetti complessi e impegnativi entrano in considerazione i livelli di categoria A o B (quest’ultima categoria prevede un importo orario massimo di fr. 182.-, pag. 6 e 7 delle raccomandazioni). In caso di progetti semplici l’onorario massimo è di fr. 157.-/h. Tenuto conto di questi parametri e del fatto che – come detto – nulla è stato indicato dall’imputato a proposito del tipo di lavoro e progetto ai quali egli stava lavorando nei giorni dei due dibattimenti, a IM4 viene riconosciuta un’indennità di fr. 1’200.- (fr. 200/h per 6 ore) oltre a fr. 27.60 per la trasferta _____ e ritorno, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. Per questi motivi, visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47 e ss., 106 e 229 cpv. 1 CP, 22, 23 cpv. 1 lett. a, 29 OLCostr, 15, 16 e 19 vOLCostr, 5 OPI, 3 e ss., 80 e ss., 398 e ss., 422 e segg., 428, 429 e 436 CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG e il Rtar, dichiara e pronuncia: 1. L’appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto . Di conseguenza: 2. IM3 è dichiarato autore colpevole di: violazione delle regole dell’arte edilizia per avere, in data 01.10.2014, in _____ a _____, presso il cantiere _____, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, e meglio per avere, nella sua veste di responsabile della ditta _____ di _____, ditta che ha eseguito i lavori di installazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e terzo piano di un immobile (cantiere _____), rispettivamente a 6 e 9 metri d’altezza, - deciso, unitamente a IM4 (responsabile della direzione lavori), la rimozione del ponteggio già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta; - omesso di portare e di imporre agli operai alle sue dipendenze (IM2, IM1 e F.) di portare per lo meno le imbragature di tipo DPI decise quali misure di sicurezza anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso, mettendo in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai alle sue dipendenze. 3. IM3 è condannato: 3.1.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centottanta) ciascuna; 3.1.2. la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 3.2. alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 2 (due) giorni. 4.1. IM1 è assolto dall’imputazione di cui al DA n. 4464/2019 del 17 settembre 2019. 4.2. IM2 è assolto dall’imputazione di cui al

DA n. 4465/2019 del 17 settembre 2019. 4.3. IM4 è assolto dall'imputazione di cui al DA n. 4462/2019 del 17 settembre 2019. 5. Le spese giudiziarie del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'100.-, sono poste per $\frac{1}{4}$ a carico di IM3 e per il resto sono a carico dello Stato. 6. Gli oneri processuali dell'appello del procuratore pubblico, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'200.- sono posti per $\frac{1}{4}$ a carico di IM3 e per il resto sono a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.